



Council of the
European Union

096330/EU XXV.GP
Eingelangt am 09/03/16

Brussels, 9 March 2016
(OR. en, it)

6824/16

Interinstitutional File:
2015/0313 (COD)

FRONT 117
MAR 83
CODEC 249
COMIX 189
INST 86
PARLNAT 46

COVER NOTE

| | |
|------------------|--|
| From: | Italian Senate |
| date of receipt: | 3 March 2016 |
| To: | General Secretariat of the Council of the European Union |
| Subject: | Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality ¹ Doc. 15390/16 FRONT 291 MAR 178 CODEC 1748 COMIX 708 - COM (2015) 667 final |

Delegations will find attached document a copy of the above-mentioned opinion.

Encl.:

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150667.do>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 109

RISOLUZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

(Relatore Valeria CARDINALI)

approvata nella seduta del 23 febbraio 2016

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) n. 1406/2002 CHE
ISTITUISCE UN'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA
(COM (2015) 667 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Testo della risoluzione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 14 ^a Commissione | » | 6 |

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2015) 667 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima,

premessi che:

- la proposta di regolamento in esame è volta a migliorare la cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, potenziando le sinergie tra le varie Agenzie dell'Unione europea che assistono le autorità nazionali preposte a tali funzioni;

- secondo la relazione che accompagna il provvedimento, attualmente negli Stati membri sono più di 300 le autorità civili e militari che svolgono attività di guardia costiera nei vari settori, il che rende necessario rafforzare il coordinamento tra di essi, specie per gli aspetti relativi alla sorveglianza operativa e alla condivisione dei dati, così da aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi a livello nazionale, facilitando i controlli e la riduzione dei rischi e delle minacce nel settore marittimo, in maniera speculare a quanto previsto dalle recenti proposte volte a modificare la normativa sull'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM (2015) 669) e per l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671);

- a tal fine, il provvedimento in esame, modificando il regolamento n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), con sede a Lisbona, rafforza ed espande i compiti dell'Agenzia, prevedendo: la stretta cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera; la condivisione, fusione ed analisi delle informazioni disponibili a livello nazionale; la prestazione di servizi di sorveglianza e comunicazione basati sulle tecnologie più avanzate; lo sviluppo di capacità, orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche; la condivisione di risorse e capacità, compresa la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali;

rilevato che:

- tali innovazioni sono coerenti con l'assetto normativo dell'Agenzia europea che, al fine di assicurare un livello efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, già svolge rilevanti compiti di assistenza alla Commissione europea e molteplici attività di collaborazione con gli Stati membri;

– la collaborazione tra l’Agenzia e gli Stati membri consiste in attività di assistenza tecnica per l’attuazione della legislazione europea, di formazione del personale, di facilitazione della cooperazione tra gli Stati stessi e la Commissione, di acquisizione, analisi e fornitura di dati sulla sicurezza marittima e sull’inquinamento marino, nonché, nell’ambito del sistema europeo di monitoraggio del traffico navale e d’informazione istituito con la direttiva 2002/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, nell’acquisizione e nello scambio dei dati di sorveglianza marittima con le autorità nazionali competenti;

– in Italia, l’autorità nazionale competente per il monitoraggio del traffico navale e per l’acquisizione e lo scambio dei dati di sorveglianza marittima con l’Agenzia è il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;

– in base al quadro legislativo vigente, lo stesso Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera esercita le funzioni di guardia costiera riguardanti la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima. L’attività di ricerca e soccorso, i controlli della pesca, l’applicazione generale della legge e la protezione dell’ambiente, in dipendenza organica e funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che la base giuridica per la proposta in esame è correttamente individuata nell’articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardante la possibilità di stabilire le opportune disposizioni per perseguire gli obiettivi della politica comune dei trasporti marittimi;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea «Sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

1) avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto la proposta interviene nell’ambito della politica comune dei trasporti marittimi, che è materia a carattere transnazionale.

Poiché il provvedimento intende offrire sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, attraverso un rafforzamento del ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per la migliore cooperazione e la promozione di azioni più efficaci a livello transfrontaliero ed intersettoriale, è inoltre ravvisabile un valore aggiunto nell’intervento dell’Unione europea, in quanto i suddetti obiettivi non potrebbero essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale;

2) avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta di regolamento si limita alle modifiche strettamente necessarie a rafforzare la cooperazione europea nell’ambito delle funzioni di guardia costiera, allo scopo di consentire un migliore

esercizio delle stesse da parte delle autorità nazionali competenti e senza alterare l'assetto organizzativo vigente delle stesse autorità;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, con le seguenti osservazioni:

– è opportuno che, una volta approvata la proposta di regolamento in esame, anche in Italia la sua attuazione avvenga in tempi rapidi e con modalità tali da assicurare un sempre migliore esercizio delle funzioni di guardia costiera, da un lato rafforzando la cooperazione in ambito europeo con l'Agenzia e gli altri Stati membri e dall'altro valorizzando e tutelando le molteplici attività e l'organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, in qualità di autorità nazionale competente e in considerazione dell'elevato patrimonio di specializzazione, competenza ed esperienza di cui esso è depositario;

– al fine di conseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia nell'esercizio dei servizi di guardia costiera e in linea con gli obiettivi della proposta di regolamento, si raccomanda che l'Unione europea e, per quanto di sua competenza, il Governo italiano, assicurino una costante disponibilità di risorse strumentali, umane e finanziarie adeguate a favore degli organismi che espletano tali funzioni, ossia l'Agenzia europea per la sicurezza marittima in ambito europeo e il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera in ambito nazionale.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

25 febbraio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta, che rientra nell'ambito di una serie di iniziative dirette a rafforzare la difesa delle frontiere esterne dell'Europa, prevede un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, in particolare nei settori della sorveglianza operativa e della condivisione di dati, al fine di sostenere con maggiore efficacia le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, consentendo una maggiore conoscenza della situazione marittima e un'azione maggiormente coerente ed economicamente efficiente alle più di 300 autorità nazionali di guardia costiera;

considerato che le disposizioni contenute nella proposta sono sostanzialmente identiche a quelle contenute, sia nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM (2015) 669), sia nella proposta di regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 102, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Si tratta, infatti della medesima base giuridica del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che ha istituito l'Agenzia per la sicurezza marittima e che è oggetto delle modifiche proposte;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta stabilisce disposizioni dirette proprio a sopperire ad una carenza di coordinamento tra le autorità di guardia costiera nazionali, che solo un intervento a livello europeo può consentire di risolvere. Sono quindi rispet-

tati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nei settori della sorveglianza operativa e della condivisione di dati, al fine di sostenere con maggiore efficacia le autorità nazionali nello svolgimento delle loro funzioni di guardia costiera. Peraltro, la condivisione dei dati dovrà essere svolta «senza pregiudicare la proprietà dei dati degli Stati membri».

€ 1,00